

**ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI IN PLASTICA
(ACCORDO ANCI – COREPLA)**

PREMESSA

ANCI, CONAI e COREPLA, a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. 152/06 dal d.lgs. 116/20 condividono la necessità di sottoscrivere al più presto, fra tutti gli operatori del comparto di riferimento, l'accordo di programma quadro previsto dai nuovi commi 5 e 5 bis dell'art. 224 del d. lgs.152/06.

Il presente Allegato, è pertanto sottoscritto solo al fine di garantire, in un quadro aggiornato di regole tecniche, la continuità della raccolta dei rifiuti di imballaggi in plastica in attesa della conclusione del nuovo accordo di programma quadro o di un eventuale accordo tra tutti i soggetti indicati nel nuovo comma 5 dell'art. 224 del d.lgs. 152/06 che regoli il passaggio dall'Accordo Quadro ANCI-CONAI al nuovo accordo di programma quadro.

1. OGGETTO DELL'ALLEGATO

Il presente Allegato Tecnico, costituisce specificazione e strumento di attuazione dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI e ne recepisce integralmente principi, indirizzi ed impegni.

L'Allegato disciplina, per quanto di competenza di COREPLA e salvo quanto di competenza di altri sistemi EPR, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica di provenienza urbana o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico ed il successivo conferimento ai Centri di Selezione operanti per COREPLA (nel seguito i "CSS") e altri impianti ad essi equiparati, descritti nella Convenzione Locale Tipo.

Il presente Allegato Tecnico verrà automaticamente meno con la conclusione di uno degli accordi indicati in Premessa.

2. CONVENZIONI

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente Allegato Tecnico attraverso la stipula di convenzioni locali tra COREPLA e i Comuni o i gestori del servizio da essi delegati (d'ora in poi: i "Convenzionati").

Le convenzioni sono di due tipologie:

- a) Per i conferimenti monomateriale si applica solo la Convenzione "SEMPLIFICATA", così come disciplinata agli artt. 5 e 6;
- b) Per i conferimenti di raccolta multimateriale direttamente a CSS si applica solo la Convenzione "ORDINARIA" così come disciplinata agli artt. 5 e 6.

Eventuali deroghe alle previste modalità di convenzione per la raccolta multimateriale conferita direttamente a CSS verranno autorizzate nella forma di accordi volontari ai sensi del successivo art. 9.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

Le parti si impegnano al rispetto degli obblighi definiti al capitolo 5 dell'Accordo Quadro.

Il Convenzionato si impegna all'organizzazione della raccolta, alla sua gestione e al conferimento di tutte le tipologie di rifiuti di imballaggio in plastica raccolti di competenza di COREPLA - fatta dunque eccezione per tutti i rifiuti di imballaggi in plastica di competenza di sistemi autonomi riconosciuti ancorchè in via provvisoria - alla piattaforma definita con COREPLA stesso. Il Convenzionato non conferisce a COREPLA i rifiuti di imballaggio di competenza di CORIPET e di altri sistemi autonomi riconosciuti ancorchè in via provvisoria. Il Convenzionato ha altresì facoltà di non conferire a COREPLA i rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da circuiti di raccolta non domestica (i cd. "Traccianti" di cui al successivo art. 4), non attivando il flusso B.

COREPLA, direttamente o tramite terzi, si impegna alla gestione della sola quota di propria competenza dei rifiuti di imballaggio in plastica - che il Convenzionato, generalmente, raccoglie e conferisce congiuntamente ai rifiuti di imballaggi in plastica di competenza di sistemi autonomi riconosciuti ancorchè in via provvisoria - conferiti presso la piattaforma definita, in base alle tipologie di flusso di raccolta e alle modalità di cui al



successivo art. 4, che possono essere modificate, in accordo tra COREPLA e Convenzionato, nel corso della durata della Convenzione. COREPLA si impegna a riconoscere i corrispettivi previsti per le diverse tipologie di flusso e di cui al successivo art. 6.

Il Convenzionato e COREPLA si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e i dati utili a valutare al meglio l'andamento della raccolta. In particolare, il Convenzionato deve dichiarare, all'atto della richiesta di Convenzione, le tipologie di flussi di raccolta che ha attivato o che intende attivare e le modalità di raccolta adottate in ciascun comune compreso nella Convenzione richiesta. Ogni variazione intervenuta successivamente alla sottoscrizione rispetto a tali informazioni deve essere comunicata immediatamente a COREPLA. È parimenti obbligo del Convenzionato comunicare immediatamente a COREPLA anche ogni variazione intervenuta nel corso della durata della Convenzione rispetto ai comuni compresi nella Convenzione (ivi incluse quelle relative alla cessazione e/o aggiunta e/o rinnovo di deleghe), al fine di permettere la corretta gestione della Convenzione stessa e l'esatta attribuzione dei flussi di rifiuti di imballaggi in plastica conferiti, anche ai fini del riconoscimento dei corrispettivi.

COREPLA rende disponibili al Convenzionato i risultati di tutte le analisi effettuate sui flussi in ingresso e comunica tempestivamente al Convenzionato stesso le variazioni e le eventuali criticità relative alla capacità ricettiva del CSS di destinazione e ogni altra informazione che gli possa risultare utile per la corretta gestione della Convenzione.

Il Convenzionato promuove inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui al successivo art. 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e dei rifiuti di imballaggi in plastica conferiti.

4. MODALITÀ E OBIETTIVI DI RACCOLTA

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica di cui alla normativa vigente.

Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le Parti hanno assunto come riferimento la modifica strutturale del sistema di raccolta differenziata con un progressivo aumento della raccolta di prossimità (PaP) rispetto alla raccolta stradale.

Il servizio di raccolta differenziata deve essere svolto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Il corrispettivo riconosciuto da COREPLA è in ogni caso quello di cui al successivo art. 6. L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali, ovvero nei comuni, sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui alla normativa vigente.

Il Convenzionato, previa comunicazione a COREPLA, al momento della sottoscrizione della Convenzione può attivare uno o più dei seguenti flussi di conferimento a CSS dei rifiuti di imballaggio in plastica cui corrispondono i relativi parametri qualitativi e i corrispettivi di cui al successivo art. 6.1:

- a. FLUSSO A: conferimento monomateriale di provenienza urbana;
- b. FLUSSO B: conferimento monomateriale di provenienza non domestica comunque conferita al servizio pubblico, con significativa presenza di Traccianti, come definiti nel seguito;
- c. FLUSSO C: conferimento monomateriale di provenienza urbana da raccolta dedicata finalizzata al conferimento dei soli CPL in uno o più polimeri, come definiti nel seguito;
- d. FLUSSO D: conferimento multimateriale di provenienza urbana.

Il Convenzionato, previa comunicazione a COREPLA, può variare, nel corso della durata della Convenzione, i flussi attivati.

Nel pieno rispetto delle prerogative assegnate dalla normativa vigente ai singoli comuni, le parti si danno



reciprocamente atto che il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio provenienti da attività economiche (industriali, artigianali, commerciali e dei servizi), effettuato nell'ambito del servizio pubblico, comporta, in funzione delle diverse modalità operative di raccolta, costi diversi da quelli relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio provenienti dalle utenze domestiche.

Riguardo al FLUSSO B), stante l'elevato numero di tipologie di imballaggi in plastica che potenzialmente possono provenire da utenze non domestiche, al fine di fissare criteri convenzionali oggettivi e verificabili, le Parti individuano di comune accordo quali traccianti della provenienza da circuiti di raccolta di rifiuti di imballaggio in plastica di origine non domestica le seguenti tipologie di imballaggi (nel seguito i "Traccianti"):

1. film d'imballaggio e altri imballaggi flessibili di dimensione superiore al formato A2 (42x59,4 cm) con esclusione degli shopper e degli imballaggi secondari per confezioni da sei bottiglie di acqua minerale e bibite;
2. imballaggi in polistirolo espanso (con esclusione delle vaschette per alimenti e degli imballaggi di dimensione inferiore al formato A2 di piccoli elettrodomestici);
3. reggette, big-bags, seminiere, imballaggi rigidi di capienza superiore ai 20 litri.

Tali tipologie di imballaggi (Traccianti) saranno oggetto, con frequenza biennale, di esame ed eventuale revisione ed Integrazione a cura del Comitato di Verifica di cui al capitolo 7 dell'Accordo Quadro.

Le Parti si danno atto che le modalità operative che consentono di raccogliere in modalità dedicata rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica con una elevata percentuale di contenitori in plastica per liquidi (bottiglie in PET e/o flaconi di HDPE/PP di capacità non inferiore a 0,33 l e non superiore a 5 l, nel seguito, cumulativamente, i "CPL"), caratterizzati da una elevata riciclabilità, comportano costi diversi da quelle che prevedono il conferimento di tutti i rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica.

I flussi C in essere alla data di sottoscrizione del presente Allegato, non derivanti da raccolta effettuata in modalità dedicata ma da operazioni di cernita presso un Centro Comprensoriale (di seguito CC) propedeutiche al conferimento a CSS, in considerazione degli investimenti effettuati a tal fine, continuano a rimanere attivi salvo diversa richiesta da parte del Convenzionato. COREPLA si riserva di valutare di volta in volta la richiesta di attivazione di ulteriori flussi C derivanti da operazioni di cernita presso CC che dovessero pervenire da parte dei Convenzionati nel corso della durata del presente allegato in funzione dell'ottimizzazione delle fasi di avvio a riciclo.

Le Parti si danno altresì atto che la raccolta multimateriale comporta costi diversi da quella monomateriale, in funzione delle diverse modalità tecnico-operative.

Nel seguito i rifiuti di imballaggio in plastica raccolti di competenza COREPLA sono anche denominati il "materiale".

5. PIATTAFORME DI CONFERIMENTO E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

In coerenza con l'Accordo Quadro (Cap. 3 e 4) le parti concordano che ai fini del conferimento agli impianti di destinazione della raccolta differenziata debbano essere privilegiati quelli prossimi al luogo della raccolta salvaguardando le regole di mercato e della libera concorrenza nonché il raggiungimento degli obiettivi di riciclo; di conseguenza le piattaforme di conferimento del materiale raccolto sono definite in accordo ai seguenti criteri.

5.1 Conferimento monomateriale

Qualora il Convenzionato conferisca al CSS una raccolta monomateriale si procede alla stipula di una Convenzione "SEMPLIFICATA", che prevede il pagamento del corrispettivo per i soli imballaggi in plastica al netto dei costi sostenuti da COREPLA per la separazione e l'avvio a recupero della frazione estranea.

Il materiale sfuso è conferito al CSS più vicino senza oneri per il Convenzionato, salvo problemi logistici e/o impiantistici di tale CSS.



Qualora il CSS individuato da COREPLA per il conferimento sia ubicato ad una distanza maggiore di 25 km dal centro geografico dell'ambito di raccolta, COREPLA riconosce al Convenzionato per materiale conferito sfuso il corrispettivo aggiuntivo di cui all'art. 6 ove dovuto.

Il Convenzionato, per esigenze legate esclusivamente al suo sistema operativo-logistico, può procedere alla pressatura ed eventuale preselezione del materiale. Il Convenzionato effettua tale operazione presso una piattaforma da lui individuata che viene definita Centro Comprensoriale (CC). È onere e responsabilità del Convenzionato verificare che il CC sia dotato dei requisiti autorizzativi e abilitativi previsti dalla vigente normativa e di idonee capacità di stoccaggio anche in funzione delle quantità ivi conferite da altri Convenzionati.

Il CC è gestito dal Convenzionato o da un terzo operante per conto del Convenzionato. Il materiale in uscita dal CC viene conferito al/ai CSS individuato da COREPLA. COREPLA rende disponibili sul proprio sito internet i criteri per l'assegnazione ai vari CSS del materiale pressato in uscita dai CC.

Il materiale in uscita da CC posti entro 25 km dal CSS più vicino, salvo documentati (al/i Convenzionato/i) problemi logistici e/o impiantistici, viene conferito a tale CSS.

I corrispettivi aggiuntivi sono definiti all'art. 6. Qualora la distanza fra CC e CSS fosse non superiore a 5 km nessun corrispettivo aggiuntivo è dovuto e il trasporto deve essere effettuato dal Convenzionato.

5.2 Raccolta multimateriale

5.2.1 Raccolta multimateriale conferita a CSS

Il Convenzionato può conferire la raccolta multimateriale sfusa direttamente a un CSS da lui individuato senza la preliminare separazione delle diverse frazioni presso un CC.

In tal caso, il Convenzionato concorda con il CSS il corrispettivo per la selezione degli imballaggi di pertinenza delle altre filiere previste nella raccolta multimateriale e per la separazione e l'avvio a recupero della frazione estranea (di seguito anche FE).

Le condizioni di conferimento sono di seguito riportate:

- a. il multimateriale deve essere conferito sfuso salvo eccezioni approvate dal Comitato di Coordinamento dell'Accordo Quadro, previa valutazione tecnica da parte del Comitato di Verifica, per comprovate esigenze;
- b. qualora il CSS sia ubicato ad una distanza maggiore di 25 km dal centro geografico dell'ambito di raccolta COREPLA riconosce al Convenzionato il corrispettivo aggiuntivo di cui all'art. 6 ove dovuto.

Di seguito sono riportate le tipologie di multimateriale conferibili direttamente a CSS:

Tipologia Multimateriale	Imballaggi in Plastica	Imballaggi in Acciaio e/o in Alluminio comprensivi di eventuali fms	Cartoni per bevande
1. leggero	SI	SI	-
2. leggero	SI	SI	SI

fms = frazioni merceologiche similari

5.2.2 Raccolta multimateriale conferita a CC

Il Convenzionato può far effettuare la separazione delle diverse frazioni che compongono la raccolta multimateriale e la pressatura dei rifiuti di imballaggi in plastica presso un CC. In tal caso, il materiale in uscita dal CC viene classificato come flusso monomateriale, come definito all'art. 4, e sottoposto alle condizioni tecniche ed economiche previste per la raccolta monomateriale.



6. CORRISPETTIVI E COSTI

6.1 Raccolta

Il corrispettivo di raccolta è riconosciuto solo sulla quota degli imballaggi in plastica di competenza COREPLA conferiti a CSS, con le varianti di seguito riportate in funzione della tipologia di conferimento e di convenzionamento.

- A) Il conferimento di monomateriale prevede la possibilità della sottoscrizione della sola Convenzione "SEMPLIFICATA". Pertanto, al Convenzionato, vengono riconosciuti i corrispettivi spettanti per gli imballaggi in plastica di competenza COREPLA e gli vengono riaddebitati i costi sostenuti da COREPLA per la separazione e l'avvio a recupero della frazione estranea in ragione pari alla quota di competenza COREPLA sugli imballaggi in plastica conferiti a CSS.

Per la Convenzione "SEMPLIFICATA" il costo riaddebitato da COREPLA è così composto:

- per la separazione della frazione estranea è pari al corrispettivo riconosciuto da COREPLA al CSS per tale separazione
 - per la gestione della frazione estranea è pari al costo effettivo sostenuto da COREPLA per singolo CSS nel mese di competenza;
- B) Il conferimento di multimateriale prevede la possibilità della sottoscrizione della sola Convenzione "ORDINARIA". Pertanto, al Convenzionato vengono riconosciuti i corrispettivi spettanti per gli imballaggi in plastica di competenza COREPLA e non gli vengono riaddebitati i costi per l'avvio a recupero della frazione estranea in quanto a tale attività provvederanno il Convenzionato o il CSS sulla base di accordi fra di loro.

Per quanto riguarda i conferimenti di multimateriale a CSS, il Convenzionato deve altresì concordare con il CSS da lui individuato il corrispettivo per la selezione degli imballaggi relativi alle altre filiere previste nella raccolta multimateriale e per la separazione della frazione estranea.

6.1.1 Corrispettivo netto di raccolta

Il corrispettivo netto di raccolta è così calcolato:

- a) conferimento monomateriale (Convenzione "SEMPLIFICATA"):

$$CN = Cu \times ICC - (Cfes + Cfer) \times FEC.$$

- b) conferimento multimateriale con Convenzione "ORDINARIA":

$$CN = Cu \times ICC.$$

Dove:

CN = Corrispettivo netto (€);

Cu = Corrispettivo unitario imballaggi in plastica (€/t);

ICC = Quantità di imballaggi in plastica di competenza COREPLA (t);

FEC = Quantità di frazione estranea di competenza COREPLA (t);

Cfes = Costo unitario di selezione della frazione estranea (€/t);

Cfer = Costo unitario di recupero della frazione estranea (€/t);

Di seguito sono riportati i prospetti per il calcolo dei corrispettivi di raccolta.

6.1.1.1. Corrispettivo imballaggi in plastica

Il corrispettivo unitario di raccolta, che si applica su tutti gli imballaggi in plastica di competenza COREPLA



conferiti, è differenziato per tipologia di conferimento e di flusso come da tabella che segue:

TIPOLOGIA DI FLUSSO	Cu: CORRISPETTIVO €/t
FLUSSO A	310,57
FLUSSO B	81,99
FLUSSO C	403,84
FLUSSO D	302,38

Tabella 1

Ai fini della determinazione dei quantitativi lordi conferiti, fa fede il peso riscontrato in ingresso al CSS (i formulari di trasporto devono riportare il/i numero/i del/i bacino/i cui attribuire il/i quantitativo/i).

Il quantitativo di imballaggi in plastica di competenza COREPLA conferiti (ICC) nel mese, sia per il monomateriale che per il multimateriale, si ottiene moltiplicando la % di imballaggi COREPLA (% ICC) risultante dalla media mobile di riferimento delle analisi qualitative, come definita all'art. 3 dell'Allegato 1, per i quantitativi lordi conferiti nel mese (QL).

$$ICC = (\% ICC \times QL) / 100$$

6.1.1.2 Definizione della frazione estranea

Costituisce frazione estranea tutto ciò che non è imballaggio in plastica né è solidale all'origine con l'imballaggio in plastica.

Costituiscono altresì frazione estranea:

- i rifiuti di imballaggio in plastica da classificare come rifiuti pericolosi ai sensi della vigente normativa;
- i rifiuti di imballaggi di provenienza non domestica che abbiano contenuto prodotti pericolosi;
- i rifiuti di imballaggi in plastica non vuoti qualora presentino residui del contenuto di peso superiore al peso dello stesso imballaggio vuoto. Per le bottiglie d'acqua e bibite è tollerato un residuo del contenuto che non superi il 5% della capacità;
- i rifiuti anche di imballaggio e simili provenienti dai reparti ospedalieri;
- le cassette per pesce di provenienza non domestica (ad es. pescherie) in quanto maleodoranti e con forte carica batterica caratteristiche incompatibili con i requisiti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in base alla vigente normativa in materia;
- i rifiuti di imballaggio di competenza degli altri Consorzi di Filiera del sistema CONAI. Non costituiscono frazione estranea i rifiuti di imballaggio degli altri Consorzi di Filiera del sistema CONAI che siano oggetto di raccolta multimateriale attivata e che siano conferiti a CSS in tali flussi.

L'elenco che precede sarà oggetto di revisione ed eventuale integrazione con frequenza biennale e integrazione a cura del Comitato di Verifica di cui al capitolo 7 dell'Accordo Quadro.



Per il multimateriale non costituiscono frazione estranea le frazioni di imballaggio (incluse eventuali frazioni merceologiche similari) delle altre filiere oggetto della raccolta multimateriale.

La frazione estranea di competenza COREPLA (FEC) complessivamente conferita nel mese si ottiene moltiplicando la % di frazione estranea COREPLA (%FEC) risultante dalla media mobile di riferimento delle analisi qualitative, come definita all'art. 3 dell'Allegato 1, per i quantitativi lordi conferiti nel mese (QL):

$$FEC = (\% FEC \times QL) / 100$$

La gestione della frazione estranea verrà effettuata attraverso il recupero di materia quando economicamente compatibile e altrimenti attraverso il recupero energetico o lo smaltimento.

6.1.1.3 Costo complessivo della frazione estranea (Cfes + Cfer)

La frazione estranea in uscita dai CSS è quota parte dello scarto di selezione che comprende quindi anche imballaggi non selezionabili e/o non selezionati (cd. Plasmix).

Il costo di separazione della frazione estranea (Cfes) che verrà riaddebitato da COREPLA al Convenzionato per conferimenti monomateriale sarà pari al corrispettivo riconosciuto da COREPLA al CSS per tale separazione. Le Parti si danno atto che al momento della sottoscrizione del presente Allegato Tecnico tale costo è pari a 106,93 €/t.

Il costo di gestione della frazione estranea (Cfer) che verrà riaddebitato da COREPLA al Convenzionato per conferimenti monomateriale sarà pari al costo effettivo sostenuto da COREPLA per il CSS di destino del materiale. Le Parti si danno atto che al momento della sottoscrizione del presente Allegato Tecnico il costo di avvio a recupero della frazione estranea, comprensivo dei costi dei trasporti, è compreso tra 160 e 230 €/t.

Costo complessivo di gestione della frazione estranea monomateriale = Cfes + Cfer

Tali costi sono soggetti ad aggiornamenti mensili da parte di COREPLA in fase di emissione della relativa fattura.

COREPLA, a richiesta, si impegna a rendicontare tali costi la cui aderenza ai valori di mercato potrà essere oggetto di valutazione da parte del Comitato di Verifica. COREPLA, a richiesta, si rende disponibile a far sottoporre i costi sostenuti e riaddebitati ad audit da parte di primaria società di revisione con costi a carico di ANCI e/o del/dei Convenzionato/i.

Relativamente al Cfer si precisa quanto segue. Il Convenzionato ha la facoltà di proporre a COREPLA un impianto che applichi costi di recupero energetico della frazione estranea (Cfer) inferiori a quelli riaddebitati da COREPLA.

Qualora l'impianto rispetti i requisiti di accreditamento di COREPLA, COREPLA stesso propone al gestore di tale impianto la stipula di un contratto sulla base del testo standard utilizzato con i gestori degli altri impianti di recupero energetico operanti per COREPLA stesso.

L'impianto deve fra l'altro garantire:

- il conferimento ad impianto di recupero energetico finale che rispetti i parametri di efficienza previsti dall'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.e.i.;
- il ritiro continuativo franco CSS di almeno il 50% della frazione estranea prodotta dal CSS.

Considerando obiettivo comune la riduzione dei costi di separazione e gestione della frazione estranea, ANCI e COREPLA sono impegnati a definire, prima dell'entrata in vigore del presente Allegato Tecnico, le modalità e procedure tramite le quali viene assicurato l'allineamento con i migliori valori ottenibili sul mercato, ed infine le modalità attraverso le quali il Convenzionato può concretamente partecipare al miglioramento di tali valori.

Le Parti si impegnano a costituire un tavolo di lavoro paritetico che abbia la finalità di identificare possibili



soluzioni tecniche, operative e amministrative di separazione del Plasmix dalla frazione estranea allo scopo di consentire ai Convenzionati che ne facciano richiesta di gestire autonomamente la quota di propria competenza di quest'ultima.

6.1.2 Bilancio di massa periodico

I bilanci di massa presso i CSS, relativi agli imballaggi in plastica e alla frazione estranea, sono volti a verificare la congruità delle rilevazioni sulla composizione merceologica del materiale conferito. COREPLA comunica annualmente gli esiti statistici di tali bilanci al Comitato di Verifica per un'analisi congiunta delle eventuali criticità riscontrate.

6.1.3 Limiti soglia di conformità del materiale conferito

I flussi di raccolta descritti al precedente paragrafo 4 sono caratterizzati da limiti di conformità come nel seguito descritti:

FLUSSO A)

Limite massimo percentuale di Traccianti: 20% in peso sul totale degli imballaggi in plastica conferiti.

Limite massimo percentuale di frazione estranea: 20% in peso sul quantitativo lordo conferito.

FLUSSO B)

Limite massimo percentuale di frazione estranea: 20% in peso sul quantitativo lordo conferito.

FLUSSO C)

Limite minimo percentuale di CPL > 90% in peso sul quantitativo lordo conferito.

Limite massimo percentuale di altre frazioni: 10% in peso sul quantitativo lordo conferito.

Qualora la percentuale di CPL risulti inferiore al limite minimo vengono applicate le condizioni tecnico-economiche previste per le altre tipologie di Flusso monomateriale.

Relativamente ai conferimenti di carichi di materiale pressato in balle di Flusso A o C, la presenza nel carico di almeno una balla formata in maniera omogenea da Traccianti determina la classificazione dell'intero carico come Flusso B, e viene assoggettato al relativo corrispettivo.

FLUSSO D)

Limite massimo percentuale di Traccianti: 20% in peso sul totale degli imballaggi in plastica conferiti.

Ai fini della valutazione del limite massimo di frazione estranea conferita, per il multimateriale leggero viene applicata la frazione estranea riparametrata plastica (FE_Imb plastica).

La frazione estranea riparametrata attribuisce pro quota la frazione estranea totale alle diverse frazioni che compongono la raccolta multimateriale: la frazione estranea totale viene attribuita percentualmente alle diverse frazioni di imballaggi che compongono la raccolta multimateriale in funzione del peso percentuale di ciascuna di queste ultime rilevato nel corso delle analisi qualitative.

La Frazione estranea riparametrata plastica (FE_Imb. Plastica) è determinata, al netto di eventuali frazioni neutre, sulla base della seguente formula:

$$\%FE_Imb\ plastica = \frac{imb.\ Plastica * \%FE_Totale}{Imb.\ plastica + altri\ imballaggi}$$

Dove:



$$\bullet \quad \%FE_{\text{Totale}} = \frac{FE * 100}{\text{Imb. plastica} + \text{altri imballaggi} + FE}$$

- FE = tutto ciò che non è imballaggio in plastica o in materiali di competenza di altri Consorzi di Filiera del sistema CONAI oggetto della raccolta multimateriale attivata sul territorio dal Convenzionato.

Limite massimo percentuale di frazione estranea riparametrata plastica per il multimateriale leggero: 22%.

6.1.4 Corrispettivi oltre soglia

6.1.4.1 Monomateriale

Disciplina transitoria sino al 31.12.2021

a) Conferimenti monomateriale sfuso:

Per le quantità di monomateriale conferite sfuse nel mese con %FE (media mobile di riferimento) superiore al 20% e non superiore al 30% nulla è corrisposto al Convenzionato e nulla gli viene riaddebitato per la quota di FE di competenza COREPLA; per le quantità conferite sfuse nel mese con %FE media mobile di riferimento superiore al 30% viene riaddebitato al Convenzionato il costo complessivo di gestione della frazione estranea di competenza COREPLA per la quantità eccedente rispetto al 30% (ΔFE).

Di conseguenza, per il monomateriale sfuso per il calcolo del corrispettivo netto (CN) e dei riaddebiti si possono avere tre casi:

- con $\%FE \leq 20$
 $CN = Cu \times ICC - (Cfes + Cfer) \times FEC$
- con $\%FE > 20$ e ≤ 30
 $CN = 0$
- con $\%FE > 30$ (nessun corrispettivo, solo riaddebito)
 $CN = - (Cfes + Cfer) \times \Delta FEC > 30$

b) Conferimenti monomateriale pressato:

Per le quantità conferite pressate nel mese con %FE (media mobile di riferimento) superiore al 20% viene riaddebitato al Convenzionato il costo complessivo di avvio a recupero della frazione estranea di competenza COREPLA per la quantità eccedente rispetto al 20% (ΔFE).

Di conseguenza, per il monomateriale pressato per il calcolo del corrispettivo netto (CN) e dei riaddebiti si possono avere due casi:

- con $\%FE \leq 20$
 $CN = Cu \times ICC - (Cfes + Cfer) \times FEC$
- con $\%FE > 20$ (nessun corrispettivo, solo riaddebito)
 $CN = - (Cfes + Cfer) \times \Delta FEC > 20$

Disciplina dal 01.01.2022

Conferimenti monomateriale

Nulla viene corrisposto al Convenzionato e viene riaddebitato il costo di gestione della Frazione Estranea di competenza COREPLA (FEC).

6.1.4.2 Multimateriale



Non si provvede a nessun riaddebito di FE in quanto tale costo è già a carico del Convenzionato.

6.1.5 *Analisi qualitative*

Le Parti si danno reciprocamente atto che sino a quando non sarà attuato quanto previsto dall'art. 5.3 del vigente Accordo di Programma Quadro sottoscritto da ANCI e CONAI, le attività continueranno a svolgersi secondo le modalità in essere. Al fine di garantire la continuità del servizio per i tempi tecnici necessari all'entrata in vigore di quanto previsto dall'art. 5.3 sopra citato si procederà a proroghe dei contratti per le attività di analisi e controllo o all'affidamento delle attività di analisi e controllo tramite procedura concorrenziale ad evidenza pubblica secondo tempistiche, criteri e modalità che verranno rese note al Comitato di Verifica ANCI-CONAI.

I servizi di analisi e controllo avvengono secondo i seguenti principi:


- suddivisione delle attività in più lotti omogenei per distribuzione geografica e volume di lavoro;
- rotazione periodica delle società di analisi nei CSS (periodicamente la società c.d. fissa viene sostituita per un mese da altra società);
- assenza di conflitti di interessi delle società terze e del loro personale impiegato nello svolgimento delle attività di analisi e controllo;
- implementazione di sistemi di controllo interni alle società terze per la verifica dell'operato del proprio personale;
- sviluppo della professionalità del personale addetto alle attività di analisi e controllo tramite certificazioni di tali figure professionali.

Al fine di verificare l'effettiva congruità dei conferimenti con la tipologia di flusso dichiarato, le percentuali di frazione estranea, di imballaggi in plastica complessivi, di Traccianti, di CPL, nonché eventualmente di ulteriori frazioni specifiche presenti nei conferimenti stessi, terzi provvedono all'analisi qualitativa del materiale conferito secondo le modalità di cui all'Allegato 1 e al relativo metodo AQ20 "Modalità operative per l'effettuazione del prelievo e dell'analisi qualitativa del materiale conferito".

Nel caso in cui dalla media mobile di riferimento delle analisi non risultino rispettati i parametri caratterizzanti la tipologia di flusso dichiarato relativamente alla presenza massima di Traccianti, i quantitativi conferiti, analogamente a quanto previsto rispetto alla presenza di frazione estranea, sono classificati ai fini dei corrispettivi nella tipologia di flusso effettivamente riscontrato.

Nel caso in cui due analisi qualitative consecutive effettuate sul medesimo bacino evidenzino il superamento del limite massimo di frazione estranea, COREPLA può sospendere per quindici giorni i conferimenti del bacino (divieto di conferire sfuso e pressato, blocco dei prelievi di carichi pressati). Qualora l'evento si dovesse ripetere per più di quattro volte consecutive sia sul materiale sfuso che pressato, il caso viene portato all'attenzione del Comitato di Verifica di cui al capitolo 7 dell'Accordo Quadro per le determinazioni del caso.

Resta comunque sin da ora convenuto che i terzi incaricati di effettuare le attività di analisi e controllo dovranno utilizzare personale certificato secondo la Prassi di Riferimento UNI 46:2018, nella misura minima dell'85% del totale del personale impiegato a livello nazionale per tali attività. La Prassi di Riferimento UNI 46:2018 è un documento tecnico ai sensi del regolamento UE n.1025/2012 redatta da COREPLA con il supporto di UNI, ACCREDIA e di esperti del settore, per la definizione dei requisiti delle figure professionali



di ispettore e presidiante e delle modalità di valutazione della conformità. Le parti si impegnano a valutare eventuali ulteriori certificazioni del personale, attinenti al tema delle analisi merceologiche sui rifiuti, che dovessero essere pubblicate successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo.

6.2 Prestazioni aggiuntive

COREPLA ed il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione delle seguenti prestazioni aggiuntive.

I corrispettivi per le prestazioni aggiuntive non sono dovuti qualora vengano superati i limiti di frazione estranea previsti al precedente art. 6.

COREPLA ed il Convenzionato, anche dall'esito delle sperimentazioni di cui al successivo art. 9 ed alle prescrizioni ivi definite, in funzione di specificità locali e/o impiantistiche, possono concordare l'organizzazione e la gestione di ulteriori prestazioni aggiuntive a condizioni tecnico-economiche da definire caso per caso.

Condizione applicabili a tutte le prestazioni aggiuntive:

- per il calcolo delle distanze si prende sempre in considerazione la distanza stradale più breve (come risultante dall'elaborazione attraverso API Google Maps in base alla procedura di cui all'Allegato DISTANZE);
- per i conferimenti sfusi si considera la distanza tra centro del Comune di raccolta e centro del Comune ove è ubicato il CSS o, nel caso di Convenzione che comprenda più comuni, la distanza media pesata sul numero degli abitanti tra i centri dei diversi comuni e il centro di quello in cui è ubicato il CSS;
- per i conferimenti pressati si considera la distanza tra il centro del comune in cui è ubicato il CC ed il centro del Comune ove è ubicato il CSS;
- anche in mancanza di variazioni negli elementi della convenzione che determinano il calcolo sopra citato, una volta all'anno si effettua un ricalcolo delle distanze per tenere conto di eventuali aggiornamenti dello stradario;
- si applicano solo alla quota imballaggi in plastica di competenza COREPLA.

Condizione applicabili a tutte le prestazioni aggiuntive per materiale pressato:


- I pesi minimi si riferiscono anche a carichi con materiale di più Convenzionati;
- Il CSS di destino viene individuato da COREPLA;
- La densità massima delle balle è di 500 kg/mc;
- Le balle devono essere etichettate con gli estremi del CC e del flusso;
- Nello spazio "note" del formulario deve essere indicato il/i Convenzionato/i, il/i n. di bacino e il/i peso/i relativo/i.

a) Corrispettivo per il trasporto di materiale sfuso monomateriale o multimateriale a distanza superiore ai 25 km

Corrispettivo per ogni km eccedente i 25 km per un massimo di 50 km: 1,96 €/t

Condizioni:

- Il corrispettivo si applica esclusivamente ai flussi sfusi conferiti direttamente a CSS
'flussi conferiti direttamente' si intendono i flussi conferiti all'impianto di destino con mezzi operanti direttamente la raccolta eventualmente previo trasferimento diretto fra mezzi operanti direttamente la



raccolta purché effettuato nell'ambito del servizio sulla pubblica via o presso centri di raccolta comunali o intercomunali, e purché non si tratti di impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti. In ogni caso il trasferimento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- nessuna operazione, oltre il trasferimento deve essere eseguita sul materiale;
- il trasferimento deve essere effettuato da mezzo a mezzo e senza utilizzo sistematico di attrezzature meccaniche salvo quelle in dotazione sui mezzi.

b) Corrispettivo per la pressatura per monomateriale da CC

Corrispettivo: 36,91 €/t

Condizioni:

- distanza fra CC e CSS: >25 km
- peso minimo di ogni carico: 17 t
- trasporto a carico di COREPLA con autoarticolato di lunghezza pari ad almeno 13,60 m o equivalente
- ritiro: entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo inserita sul portale logistica di COREPLA
- il materiale si intende conferito dal Convenzionato al completamento delle operazioni di carico.

d) Corrispettivo forfettario per pressatura/trasporto per monomateriale da CC

Corrispettivo: 20,50 €/t

Condizioni:

- distanza fra CC e CSS: > 5 km e ≤25 km
- trasporto a carico del Convenzionato
- peso minimo di ogni carico: 11 t
- il materiale si intende conferito dal Convenzionato a COREPLA al completamento dello scarico presso il CSS.

e) Corrispettivo extra forfettario per trasporto via nave di materiale sia sfuso che pressato da isole minori

Per tutti i carichi sfusi e i carichi pressati: 31,12€/t

6.3 Adeguamento dei corrispettivi


I corrispettivi di cui al presente Allegato vengono adeguati annualmente secondo quanto previsto al capitolo 5 dell'Accordo Quadro

7. FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvede ad emettere fattura mensile nei confronti di COREPLA e comunque entro due mesi dal conferimento presso il CSS COREPLA del materiale in conformità alla prefattura che viene emessa da COREPLA e resa disponibile sul portale "Area riservata raccolta". In caso di discordanza fra la prefattura inviata da COREPLA e i dati risultanti al Convenzionato, il Convenzionato prima di emettere la fattura deve contattare COREPLA per i chiarimenti del caso. I pagamenti delle fatture vengono effettuati a 90 giorni data fattura fine mese. Con frequenza mensile COREPLA provvede alla fatturazione dei costi di separazione e avvio a recupero della frazione estranea ove dovuti. COREPLA può effettuare eventuali compensazioni fra le fatture emesse dal Convenzionato e i documenti contabili emessi da COREPLA.

8. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza, economicità e qualità, COREPLA realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni e/o con i Convenzionati attività e



interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica secondo le linee guida generali dell'Accordo Quadro. Tali interventi sono correlati alle tipologie di flusso di raccolta effettivamente attivate dal Convenzionato, così come riportate nella Convenzione. COREPLA si rende disponibile a tenere aggiornata ANCI sulle proprie scelte in merito ai territori su cui intervenire anche attraverso incontri di allineamento periodici.

9. ACCORDI VOLONTARI

Le Parti si danno reciprocamente atto che possono essere avviate sperimentazioni a livello di bacini territoriali omogenei significativi, anche adottando modalità tecnico-operative e condizioni economiche in parziale deroga a quanto stabilito nel presente Allegato, finalizzate a ottimizzare l'integrazione tra raccolta differenziata e fasi industriali di recupero e riciclo. Anche all'esito di tali sperimentazioni possono essere concordate ulteriori prestazioni aggiuntive a condizioni economiche da concordare tra COREPLA ed il Convenzionato.

Saranno oggetto di Accordi Volontari anche le eventuali richieste di applicazione di convenzione "SEMPLIFICATA" per i conferimenti multimateriale ovvero di convenzione "ORDINARIA" per i conferimenti di monomateriale.

10. INCENTIVAZIONE UTILIZZO MANUFATTI IN PLASTICA RICICLATA

Le Parti si danno reciprocamente atto dell'importanza della diffusione dell'utilizzo di manufatti in materiale riciclato ai fini della crescita sia della cultura ambientale sia di un mercato strutturato e maturo del prodotto riciclato che costituisce il naturale e necessario terminale della raccolta differenziata.

Ai fine di contribuire alla pratica attuazione di tale principio e tenuto anche conto delle vigenti disposizioni normative in materia, le Parti si impegnano reciprocamente a valutare particolari modalità di valorizzazione da applicare in quelle situazioni in cui il Convenzionato dimostri di avviare autonomamente a riciclaggio, anche tramite terzi, quanto da lui raccolto per la realizzazione di manufatti da cedere alle Pubbliche Amministrazioni o comunque da immettere al consumo. A tal fine, COREPLA e il Convenzionato possono concordare anche specifiche iniziative locali nell'ambito degli accordi volontari di cui al precedente art. 9, con particolare riferimento alle frazioni di mix plastico.

11. IMBALLAGGI IN PLASTICA NON ASSOGGETTATI A CAC COREPLA

Gli imballaggi contenuti nella raccolta differenziata conferiti in ingresso ai CSS che sono di competenza di sistemi autonomi di gestione già riconosciuti ancorché in via provvisoria o che dovessero essere riconosciuti nelle forme di legge nel corso del periodo di validità del presente Allegato Tecnico - che il Convenzionato, generalmente, raccoglie e conferisce congiuntamente ai rifiuti di imballaggi in plastica di competenza di COREPLA - non sono oggetto del presente Accordo e pertanto non sono gestiti né presi in carico da COREPLA. Sono fatti salvi eventuali accordi fra i gestori dei sistemi autonomi e COREPLA. Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente e tempestivamente informate riguardo a eventuali accordi che ciascuna di esse dovesse sottoscrivere con i gestori dei sistemi autonomi.

12. OBBLIGHI DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI ALLA BANCA DATI ANCI - CONAI

L'indicazione delle modalità, dell'oggetto e dei tempi in merito all'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'attuazione del presente Allegato Tecnico alla Banca Dati ANCI - CONAI, è contenuta al Capitolo 6 dell'Accordo Quadro parte generale.

13. GESTIONE TRANSITORIA CONVENZIONI E DELEGHE

Ai sensi del Capitolo 9 dell'Accordo Quadro, le convenzioni sottoscritte in base al precedente Accordo Quadro ANCI-CONAI ed alle successive proroghe e in vigore alla data di sottoscrizione del presente Allegato Tecnico 2019, si considerano automaticamente rinnovate, fatta salva per il Convenzionato la facoltà di recedere con decorrenza immediata, attraverso apposita comunicazione scritta da inviarsi entro 30 giorni.




La validità delle deleghe e delle subdeleghe in essere alla data di sottoscrizione del presente Allegato Tecnico viene prorogata sino al 30.6.2021 salvo diverso avviso del delegante/subdelegante.

Entro il 30.6.2021, fatto salvo quanto previsto alla successiva lett. e), le deleghe e le subdeleghe andranno conformate alle seguenti prescrizioni:

- a) Sono delegabili gli affidatari del servizio di raccolta sul territorio del soggetto delegante (comune/ soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle regioni).
- b) È prevista la facoltà di subdelega unicamente da parte dei soggetti affidatari del servizio di raccolta; tale subdelega non può a sua volta essere trasferita ad altro soggetto.
- c) Sono delegabili/subdelegabili i CC (per i flussi monomateriale e multimateriale in ingresso) e i CSS (limitatamente ai soli flussi multimateriale in ingresso) destinatari della raccolta effettuata sul territorio del soggetto delegante/subdelegante (comune/ soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle regioni, affidatario del servizio di raccolta) per i flussi conferiti direttamente a tali impianti come definiti al precedente punto 6.2.a). Sono altresì delegabili/subdelegati CSS e CC destinatari della raccolta effettuata sul territorio del soggetto delegante/subdelegante per i flussi conferiti previo transito da impianti di trasferimento di titolarità del comune o del soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle regioni o dell'affidatario del servizio di raccolta, purché tali impianti ricevano unicamente i rifiuti urbani provenienti da tali territori (le modalità di documentazione di tali requisiti, tra cui la trasmissione dei registri di c/s e dei prospetti MUD dell'impianto, sono precisate nella Convenzione Locale Tipo). In tutti i casi in cui il CSS sia delegato/subdelegato le analisi merceologiche possono essere eseguite contestualmente allo scarico o comunque con preavviso inferiore alle 48 ore e i conferimenti devono essere effettuati dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.00, salvo diversi accordi fra CSS e COREPLA.
- d) Non sono delegabili/subdelegabili gli impianti che effettuino attività di mera trasferimento, qualora un CC effettui attività di mera trasferimento relativamente a parte dei flussi conferiti in ingresso non è delegabile su tali flussi.
- e) Le deleghe/subdeleghe agli impianti (CSS e CC) in essere alla data di sottoscrizione del presente Allegato Tecnico in relazione a flussi di R.D. non conferiti direttamente agli stessi come definiti alla precedente lett. c), saranno valide sino al 31.12.2021 salvo diverso avviso del delegante/subdelegante. I soggetti deleganti/subdeleganti avranno quindi tempo sino a tale data per adeguarsi alle previsioni del presente Allegato tecnico.

Al termine dei periodi transitori sopra descritti ed in assenza di deleghe conformi a quanto sopra citato le Convenzioni in essere si intendono scadute. Su richiesta del Convenzionato, COREPLA, al solo fine di non bloccare le raccolte in essere, si rende disponibile a proseguire i ritiri senza corrispondere alcun corrispettivo fino alla definizione della delega da parte del Comune (nulla è retroattivamente dovuto per il materiale ritirato in tale intervallo di tempo).

Per monitorare la transizione della disciplina delle deleghe/subdeleghe dalle previsioni del previgente Allegato a quelle del presente Allegato, nonché definire eventuali deroghe alle previsioni della lett. c) decorsi i termini di cui alla lett. e) che garantiscano comunque la tracciabilità dei flussi di R.D. urbana conferita, viene costituito un Comitato paritetico ANCI-COREPLA composto da 4 rappresentanti per ciascuna delle Parti che avrà altresì il compito di monitorare, in generale, le attività oggetto del presente Allegato. La riunione di insediamento del Comitato paritetico sarà convocata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Allegato Tecnico.



La disciplina del presente Allegato Tecnico entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il periodo intercorrente tra il 23 ed il 31 dicembre 2020 sarà regolato dalle condizioni previste nell'Allegato Tecnico scadente al 22 dicembre 2020.

Le Parti si danno altresì atto che il coefficiente di revisione all'indice NIC da applicarsi dal 1° aprile 2020 è risultato pari allo 0,6% e pertanto ai sensi dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI non è stato applicato; di detto incremento si terrà pertanto conto alla prima revisione dei corrispettivi.

PER ANCI	PER CONAI	PER COREPLA
ANTONIO DE CARO 	LUCA FERNANDO RUINI 	GIORGIO QUAGLIUOLO 

Milano - Roma, 22 dicembre 2020

Allegati:

Allegato 1

Allegato DISTANZE